

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 46

Adunanza 18 novembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI FORNO CANAVESE - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C.M. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1545 – 296561/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore FRANCO CAMPIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Forno Canavese risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C.M., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 36-8667 del 02/09/1991, successivamente modificato con la Variante approvata con deliberazione G.R. 135-18536 del 21/04/1987;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 28 del 30/09/1998, la Variante parziale n. 2 al P.R.G.C.M., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 21 del 25/09/2003, la Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C.M., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 10/10/2003, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Forno Canavese sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 4.035 abitanti nel 1971, 4.319 abitanti nel 1981, 4.039 abitanti del 1991 e 3.716 abitanti nel 2001, dati che evidenziano, nell'ultimo decennio, un andamento demografico in decremento;
- superficie territoriale: 1.646 ettari di montagna, dei quali 108 presentano pendenze inferiori ai 5°, 772 pendenze tra i 5° e i 20° e 766 pendenze superiori ai 20°. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 844 ettari, che costituiscono il 51% circa dell'intero territorio comunale;
- sistema produttivo: appartiene all'*Ambito di valorizzazione produttiva di Valperga* del P.T.C.;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "*Area Cuornè*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito, da ricercarsi anche per iniziativa dei Comuni interessati;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- appartiene alla Comunità Montana "*Alto Canavese*", comprendente inoltre i seguenti Comuni, Canischio, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara e San Colombano Belmonte;
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 42;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Levone, Torrente Viana, Rio Scagnelli;
  - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia nel territorio comunale la presenza di frane attive e di una frana non cartografabile;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C.M. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, al fine di recepire alcune modificazioni, sia normative che cartografiche, derivanti dalla gestione del Piano;

rilevato che il Comune di Forno Canavese, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico le seguenti variazioni:

modifiche cartografiche, le quali recepiscono l'individuazione di nuove aree urbanistiche (RC24a-RC24b-RC25-RC26a-RC26b-RC27-RC28-RC29), l'ampliamento della superficie territoriale delle aree urbanistiche RE3-RE46-RE72-RC6-RC9-SP1 e la riduzione della superficie territoriale dell'area "RE57";

modifiche normative, così distinte:

- eliminazione della contestualità della realizzazione degli interventi a destinazione residenziale con l'edificazione della struttura socio-assistenziale nell'area "RN4-Sp3";
- inserimento di nuovo articolo riguardante la realizzazione di fabbricati per il ricovero di animali domestici, box per cavalli e parametri per l'individuazione dei sottotetti non abitabili;

- integrazione della norma relativa alle aree “IC” al fine di consentire il riutilizzo di volumi inutilizzati per destinazioni a laboratorio artigianale, deposito attrezzi ecc... anche per porzioni di volumi frazionati dall’originario corpo di fabbrica produttivo. Esclusivamente per l’ambito “IC13” è prevista la possibilità di realizzare residenze con superficie massima pari a mq 150 per lotto frazionato, al fine di riconvertire i siti produttivi localizzati in contesto residenziale. L’incremento di capacità insediativa è compensato dalla riduzione della capacità edificatoria delle aree urbanistiche residenziali “RC” ed “RN”;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 13/11/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C.M. del Comune di Forno Canavese, adottato con deliberazione C.C. n. 21 del 25/09/2003:

- a) la “*Relazione Illustrativa*” della Variante precisa che gli interventi proposti sono localizzati in I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> Classe geologica di idoneità all’utilizzazione urbanistica; si ritiene, tuttavia, necessario che il Comune provveda ad una verifica più puntuale, con la redazione di specifici elaborati di carattere geologico, come peraltro

previsto dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. n. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota tecnica esplicativa), che dispongono quanto segue:

- l'art. 14 della L.R. 56/77, al punto 2 del 1° comma, prevede che tra gli allegati del P.R.G.C.M. siano presenti, tra gli altri: “le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche del territorio” e “la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza”,
  - la Circolare P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE, recante indirizzi sulle procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici, alla Sezione II, relativa alle varianti al PRG prevede che “A seconda delle tematiche oggetto della variante (...) dovranno essere aggiornati e integrati i relativi allegati tecnici del PRG”;
  - la Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP, dettante specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici, al paragrafo 6, relativo alle varianti al PRG, dispone che “... le indagini andranno sviluppate in modo del tutto analogo a quello descritto (per i Piani Regolatori, ndr), ma estese solo ad un intorno geomorfologicamente significativo alle aree in esame”. La Nota Tecnica Esplicativa alla Circ. 7/LAP, al punto 1.3.1, ancor più esplicitamente, riporta che “... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77”;
- b) si rileva, inoltre, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”. Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che “... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ...” (c. 3 art. 5) e che “... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.” (c. 4 art. 5);
- c) si riscontra, infine, la carenza, nella deliberazione di adozione della Variante, della dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali espressamente richiesta dal citato settimo comma dell'art. 17, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Forno Canavese, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in ulteriori possibili profili di illegittimità;

2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Forno Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso